

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 29/12/2023 n. 1767**

#### **Settore IV**

#### **Settore IV**

#### **4.4 - Area Governo del Territorio**

**OGGETTO:** COMUNE DI SENIGALLIA - PIANO PARTICOLAREGGIATO PARCO CESANELLA - VARIANTE PARZIALE 2023 - PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) IN FORMA SEMPLIFICATA PREVISTO AI SENSI DEL PARAGRAFO A.3, PUNTO 5, DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DGR 1647 DEL 23/12/2019 - ESCLUSIONE.

#### **IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001, e recepita in Italia nella parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;
- il D.lgs n.4 del 16.01.2008, primo decreto correttivo del D.Lgs 152/06, ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio

ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

- il D.lgs n. 128 del 29/06/2010, *“Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69”*;

- la Regione Marche, nel Capo II *“Valutazione Ambientale Strategica”* della L.R. 12.06.2007 n.6, ha recepito la normativa in materia di V.A.S., individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l’ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando ai sensi dell’art.20 l’elaborazione delle Linee Guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;

- in adempimento del suddetto art.20 della LR n.6/2007, la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n.1400 del 20.10.2008 con oggetto: *“LR n.6/2007 ‘Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000’ art.20 – Approvazione delle ‘Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”*, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008;

- la Regione ha successivamente approvato la D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 con oggetto: *“Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010”*, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;

- la Regione Marche in data 23/12/2019 ha approvato la Deliberazione di Giunta n.1647 con oggetto: *“Approvazione Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica e revoca della DGR 1813/2010”*;

- In applicazione del punto 3 della D.G.R. 1647/2019 delle nuove Linee Guida VAS, la Regione Marche, con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 ha emanato le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;

- con successivo Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica n.198 del 14/07/2021 è stato approvato il *“Secondo documento di indirizzo per la Valutazione Ambientale Strategica”*;

VISTO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è inerente al “*PIANO PARTICOLAREGGIATO PARCO CESANELLA - VARIANTE PARZIALE 2023*”, inviato tramite piattaforma telematica provinciale in data 31/10/2023 e registrato al ns. prot. n. 37715 del 31/10/2023 dal Comune di SENIGALLIA;

RITENUTO pertanto che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS possa essere svolta in forma semplificata come previsto dal paragrafo A3, punto 5 delle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019, con le indicazioni tecniche definite con Decreto Dirigenziale n.13 del 17/01/2020 e con successivo Decreto Dirigenziale n. 198 del 14/07/2021;

CONSIDERATO che, a corredo dell’istanza, è stato prodotto il rapporto preliminare di screening semplificato, redatto sulla base del capitolo 1 – Parte II del Decreto VAA 13/2020, e la relazione descrittiva in grado di motivare l’opportunità di avviare tale procedura semplificata, come stabilito dal paragrafo A3 punto 5 delle citate Linee Guida;

VISTA la nota prot. n. 41442 del 01/12/2023 con la quale il Settore IV - Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona, ha comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2016 e ss.mm.ii., e disciplinato dalle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n.1647 del 23/12/2019;

VISTO che con la medesima nota di istanza, l’Autorità Procedente:

- ha dichiarato che la variante al piano non determina incremento di carico urbanistico, non comporta trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza;
- ha allegato i seguenti pareri:

- *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino*, con nota n.60784 in data 18/10/2023, ha espresso parere favorevole sul Piano, condizionato al recepimento di alcune indicazioni che sono state integrate nelle NTA della variante;
- *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, Settore sub-distrettuale della Regione Marche*, con nota n.61960 in data 23/10/2023 ha espresso parere di compatibilità della Variante con le Norme di Attuazione del PAI dei bacini marchigiani;
- *Regione Marche - Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, Settore Genio Civile Marche Nord*, con nota n.57871 del 04/10/2023, ritenendo le modifiche previste dalla variante in oggetto “non sostanziali dal punto di vista della compatibilità geomorfologica e idraulica”, non ha reputato necessario emettere un nuovo parere ai sensi dell’art. 13 Legge n° 64/74, ritenendo valido il parere “Favorevole” rilasciato dal servizio regionale decentrato OO.PP. e difesa del suolo con nota n. 5039/98 del 24/09/1998 per quanto riguarda la compatibilità geomorfologica ed il parere per la compatibilità idraulica ai sensi dell’art. 10 della LR 22/2011 e della DGR 53/2014, rilasciato dalla Regione Marche, P.F. presidio territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona, nell’ambito del procedimento di formazione della Variante 2016 e Variante 2017, con Decreto del Dirigente della P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona n.26 del 25/05/2016 che ha subordinato il proprio parere all’osservazione di una serie di criteri di mitigazione posti a carico del Comune, consistenti nell’allargamento delle sezioni in alveo del fosso della Giustizia in corrispondenza del ponte di via Cellini, attraverso la pulizia e la riprofilatura delle sponde a valle, in coincidenza dell’attraversamento della pista ciclabile.

PRESO ATTO che le verifiche condotte in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare di screening semplificato e della relazione a corredo dell’istanza,

sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune di SENIGALLIA, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All. I al D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii;

RILEVATO inoltre che l'iter amministrativo condotto risulta conforme alle disposizioni dettate dalle Linee Guida Regionali, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23.12.2019;

TENUTO CONTO che dalle descrizioni prodotte emerge quanto segue:

- a) L'Amministrazione Comunale di SENIGALLIA ha attivato l'iter per il PIANO PARTICOLAREGGIATO PARCO CESANELLA - VARIANTE PARZIALE 2023;
- b) Il Piano Regolatore vigente localizza a nord dell'area centrale di Senigallia, località Cesanella, un'area di circa 20 Ha destinata a parco urbano e insediamenti residenziali classificati "*Zona BR2 di completamento con cessione di aree per verde e servizi*" disciplinata dall'Art. 16/c NTA-PRG, oggetto, come previsto dalle NTA, di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica con il "*Piano particolareggiato Parco Cesanella*" che, da ultimo, è stato interessato dalla "*Variante 2017*" al P.P., approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 220 del 09/10/2017;
- c) Gran parte dei comparti ricompresi nel piano (la cui formulazione originaria e prima approvazione risale all'anno 2000) sono stati completamente attuati con l'edificazione dei lotti privati, la realizzazione delle opere di urbanizzazione di competenza, oltre alla cessione al comune delle aree per la formazione del parco; gli altri sono in corso di attuazione, ma le aree deputate alla formazione del parco sono già state cedute all'Amministrazione Comunale; resta da convenzionare un solo comparto;
- d) Con DGM n.131 del 16/06/2023 l'Amministrazione ha stabilito gli indirizzi relativi alla variante in oggetto; in conformità a tali indirizzi, la Variante 2023 al Piano Particolareggiato del Parco della Cesanella, oltre a dare attuazione alle previsioni di PRG di cui al punto precedente, registra alcune modifiche all'articolazione

- funzionale dei comparti edificatori, fermo restando il modello d'uso del suolo previsto dal P.P. Parco Cesanella”.
- e) Dal punto di vista generale, la variante 2023 prevede alcune modifiche/integrazioni, volte ad una migliore lettura del piano;
  - f) Si è data risposta sia ad alcune esigenze non sostanziali dei soggetti attuatori dei comparti in fase di realizzazione, sia ad una richiesta di riconfigurazione planimetrica del comparto “H”, l'unico ad oggi non attuato;
  - g) vengono introdotte modifiche dal punto di vista normativo;

RITENUTO che gli approfondimenti espletati dal Responsabile dell'Area Governo del Territorio, Arch. Massimo Orciani, sulla base della documentazione prodotta, sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e sono tali da escluderne l'assoggettabilità a V.A.S., in quanto le modifiche introdotte non determinano incremento del carico urbanistico rispetto al P.R.G. vigente e non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse.

EVIDENZIATO che, qualora in sede di approvazione definitiva della variante oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di*

*approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”;*

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell’Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente;
- l’art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a), nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l’art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l’adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n.1647 del 23/12/2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le nuove Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica con revoca della DGR 1813/2010;
- il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 che stabilisce le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;
- l’art. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *“l’Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull’ambiente”;*
- l’art.12 del citato decreto che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma,*

*facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L'autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;*

- l'allegato I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'art.44 c.10 lettera h) e l'art.119 dello Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla Legge 7 Aprile 2014, n. 56 adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 2/02/2015;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)" e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 153 del 15/10/2019 relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio";
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 819 del 23/06/2023 con cui si conferisce al Dott. Arch. Massimo Orciani, Funzionario Tecnico, l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del suddetto Settore IV fino al 30/06/2024;



DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente;

PRESO ATTO, inoltre, che non si necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo l'atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

ATTESO che il Responsabile del presente procedimento è l'Arch. Massimo Orciani, Responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV;

## **DETERMINA**

- I. di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica il "*PIANO PARTICOLAREGGIATO PARCO CESANELLA - VARIANTE PARZIALE 2023*", inviato tramite piattaforma telematica provinciale in data 31/10/2023 e registrato al ns. prot. n. 37715 del 31/10/2023 dal Comune di SENIGALLIA.
- II. di precisare che, qualora in sede di approvazione della variante oggetto della presente verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "*La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed*

*approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.*

- III. di comunicare il presente atto al Comune di SENIGALLIA per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e come disposto dal paragrafo A3 delle nuove Linee Guida VAS.
- V. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che è emesso fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VI. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VII. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L..
- VIII. di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- IX. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l'Arch. Massimo Orciani, Responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 29/12/2023

IL TITOLARE DI INCARICO  
DI ELEVATA QUALIFICAZIONE  
DELEGATO DAL DIRIGENTE

ORCIANI MASSIMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi

Pag. 10

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): ORCIANI MASSIMO  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.07.04  
Fascicolo 2023/1393



**REGIONE MARCHE**

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE  
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO  
SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD

Ancona, Data e Protocollo come da PEC

Via Pec

COMUNE DI SENIGALLIA  
AREA TECNICA TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA  
[comune.senigallia@emarche.it](mailto:comune.senigallia@emarche.it)

**OGGETTO: Variante 2023 al Piano Particolareggiato “Parco della Cesanella”.  
Parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 e  
accertamento ai fini della Verifica di Compatibilità Idraulica ai sensi dell’art. 10  
della LR 22/2011 e della DGR 53/2014.**

In riferimento a Vs nota Prot. n. 54721 del 21/09/2023, acquisita agli atti della Regione Marche in pari data con prot. n. 1142369, esaminata la documentazione presentata a corredo dell’istanza e visti i contenuti della Variante 2023 al piano particolareggiato “Parco della Cesanella”, ritenendo le modifiche previste dalla Variante stessa non sostanziali dal profilo della compatibilità geomorfologica e idraulica, si reputa non necessaria l’emissione di un nuovo parere.

Codesta Amministrazione, pertanto, potrà avvalersi del parere di compatibilità geomorfologica rilasciato dal servizio regionale decentrato OO.PP. e difesa del suolo con nota prot. n. 5039 del 24/09/1998 e del parere di compatibilità idraulica espresso da questo ente per il Piano Particolareggiato “Parco della Cesanella” con Decreto del Dirigente della P.F. Presidio territoriale ex Genio civile Pesaro-Urbino e Ancona n. 26 del 25/05/2016.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
Geol. Cristina Domogrossi

Il Dirigente del Settore  
Genio Civile Marche Nord  
Arch. Lucia Taffetani

CD/cd

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Al*

**Comune di Senigallia**  
Ufficio Urbanistica  
PEC: [comune.senigallia@emarche.it](mailto:comune.senigallia@emarche.it)

*e p.c.*

**Commissione Regionale per il  
Patrimonio Culturale**  
c/o Segretariato Regionale del MIC per le Marche  
PEO: [sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

<i>Risposta al foglio del</i>	21/09/2023	<i>n.</i>	54725
<i>Prot. Sabap del</i>	25/09/2023	<i>n.</i>	10604

Oggetto: **SENIGALLIA (AN) – Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica “Parco della Cesanella”. Variante 2023 ex art. 4 e 30 L.R. n. 34/92. Richiesta di parere propedeutico all’adozione ai sensi dell’art. 16 L. 1150/1942.**

**Quadro normativo di riferimento:**

*Norme di tutela e valorizzazione dei Beni culturali e paesaggistici del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.*

**Trasmissione parere**

*Responsabile per la Tutela Archeologica: Dott.ssa Federica Grilli*

*Referente per Piani, Varianti, Vas: Dott. Paolo Mazzoli*

Con riferimento alla nota del 21/09/2023 di pari oggetto trasmessa da Codesta Amministrazione, acquisita al protocollo d'Ufficio in data 25/09/2023 al n. 0010604, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza, fa presente quanto segue.

**Visto** il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

**Esaminata** la documentazione pervenuta;

**Preso atto** che il Piano si sostanzia in: *Variante al Piano Particolareggiato “Parco della Cesanella”;*

**Tenuto conto** che la variante prevede modifiche all’articolazione funzionale di alcuni comparti edificatori;

**Tenuto conto** che la modifica urbanistica che interessa il vincolo paesaggistico (fosso della Giustizia) riguarda l’art. 8.1 delle NTA (CS - Centro Servizi), che recita:

*“In relazione ad una migliore organizzazione degli spazi pubblici e all’interferenza del manufatto esistente con l’area a rischio esondazione R4, individuata nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI-Aggiornamento 2016), è consentita la demolizione e ricostruzione dell’edificio, con ricollocazione della relativa volumetria in altre aree pubbliche all’interno del parco che siano più funzionali alle attività in esso previste, come sopra specificate, previa approvazione di planovolumetrico esteso a tutte le aree destinate a parco da parte della Giunta Comunale”;*

**Tenuto conto** che relativamente al comparto edificatorio “F”, interessato dal vincolo paesaggistico, restano invariati le potenzialità edificatorie ed i parametri edilizi;

**Visto** il precedente parere dell’ex Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, prot. n. 3804 del 07/03/2013, che qui si allega, inerente alla tutela paesaggistica, avente per oggetto: “Area contermina fosso della Giustizia - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria – Realizzazione di comparti edificatori - Ditta Arcadia Srl”;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO  
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623  
PEC: [sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [sabap-an-pu@cultura.gov.it](mailto:sabap-an-pu@cultura.gov.it)

**Considerato** il vincolo paesaggistico che insiste sull'area d'intervento, ex art. 142, c.1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., tutela *ope legis*, che è volto prevalentemente alla salvaguardia dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici del sito (*Fosso della Giustizia*);

**Tutto ciò richiamato e premesso**, questa Soprintendenza esprime **parere favorevole** sul Piano, a condizione che vengano recepite le seguenti indicazioni:

#### TUTELA PAESAGGISTICA E STORICO-ARCHITETTONICA

- Per quanto attiene alla possibilità che il "centro servizi", da realizzare attraverso il recupero dell'edificio esistente, possa essere demolito e delocalizzato, si prescrive che il parere definitivo della Soprintendenza verrà espresso nella successiva fase della progettazione del parco urbano (art. 8.1 NTA), sulla scorta di opportuni approfondimenti progettuali, comprensivi di "Relazione storico-architettonica e documentazione fotografica" inerenti all'edificio esistente oggetto di recupero;

- Nel merito della realizzazione del comparto edificatorio "F" (fabbricati, aree esterne, ecc.), si rammenta che questa Soprintendenza potrà esprimere, in ogni caso, ulteriori valutazioni di competenza, che potranno scaturire dall'esame della successiva fase della progettazione, al momento della richiesta del parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.).

#### TUTELA ARCHEOLOGICA

Per quanto attiene alla tutela archeologica, si rammenta l'obbligo per la Stazione Appaltante di verificare l'assoggettabilità o meno degli interventi in progetto alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del D. Lgs 36/2023 art. 41 c. 4 e All. I.8, secondo le modalità indicate nell'Allegato 1, par. 2 al D.P.C.M. 14.02.2022.

Qualora l'intervento rientri nelle fattispecie di esclusione/non assoggettabilità alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, dettate nel D.P.C.M. 14.02.2022, art. 2, art. 6, paragr. 2 dell'Allegato 1, Tabella 1, dovrà essere trasmessa a questo Ufficio una dichiarazione debitamente sottoscritta dal RUP e corredata da documenti esplicativi che faccia diretto riferimento ai richiamati punti del D.P.C.M. 14.02.2022.

In caso di assoggettabilità alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà essere invece sottoposta alla Soprintendenza la documentazione prevista dalla normativa sopra citata, redatta secondo le Linee Guida di cui all'Allegato 1 del suddetto D.P.C.M..

Si ricorda che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ha lo scopo di verificare preventivamente eventuali interferenze con le opere di progetto e dunque consentire di rielaborare in via preventiva scelte progettuali ed esecutive, difficilmente realizzabili in corso d'opera, in attuazione del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 42/2004 e smi: Considerato inoltre che l'area compresa dalla variante in oggetto è da considerare, nelle valutazioni preliminari di questa Soprintendenza, ad alto rischio archeologico, in quanto interessata da rinvenimenti di strutture archeologiche probabilmente pertinenti a una villa rustica di età romana, e in stretta prossimità di un tratto di viabilità all'incirca coevo, oggetto di procedimento di tutela per importante interesse archeologico con D.M. 7.11.1981 e D.M. 9.01.1982; vista la relazione di sopralluogo prot. n. 9795 del 28.11.2014 di questa Soprintendenza, che evidenziava l'avvenuta individuazione nell'area di realizzazione del comparto edificatorio n. 3 (corrispondente al comparto F della presente variante) di strutture e materiali archeologici che - a quanto risulta a questo Ufficio - non sono state indagati e si conservano ancora in posto;

visti i precedenti pareri della ex Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche prot n. 360 del 15.01.2015 e prot. n. 1067 del 5.02.2015,

si prevede in ogni caso sin d'ora la necessità che ogni operazione di scavo e cantierizzazione sia condotta in regime di sorveglianza archeologica in corso d'opera, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, da parte di archeologi professionisti appositamente incaricati da codesta Committenza, secondo le seguenti prescrizioni:

- I soggetti professionali incaricati prenderanno accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, ne renderanno conto periodicamente, comunicheranno tempestivamente eventuali rinvenimenti e documenteranno con relazione scritta, corredata da fotografie e rilievi grafici, l'andamento dei lavori, secondo le direttive di questa Soprintendenza. Tale relazione dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo.



- In caso di rinvenimenti questa Soprintendenza potrà richiedere, se necessario a una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo a cura degli archeologi presenti in cantiere, nonché la presenza di altre figure professionali specialistiche (restauratore, antropologo fisico...); la prosecuzione dei lavori sarà concordata con questo Ufficio, che si riserva di prescrivere, se necessario, varianti anche sostanziali al progetto;
- I reperti mobili, le strutture e/o le stratificazioni di interesse archeologico eventualmente poste in luce saranno oggetto di ulteriori specifiche per definirne le forme di conservazione, tutela e divulgazione.
- Il nominativo della ditta specializzata incaricata e la data di avvio delle attività di scavo dovranno essere comunicati a questo Ufficio con un anticipo di 15 giorni.

A tal fine si richiede la trasmissione di una documentazione progettuale completa di elaborati da cui si evincano entità e posizionamento delle lavorazioni di scavo connesse alla realizzazione delle opere.

Il Soprintendente  
Arch. Cecilia Carlorosi

PM/FG

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO  
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623  
PEC: [sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [sabap-an-pu@cultura.gov.it](mailto:sabap-an-pu@cultura.gov.it)



# Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Settore sub-distrettuale per la Regione Marche



Riscontro a nota prot n. 54728 del 21.09.2023  
Prot. ABDAC n. 10672 del 21/09/2023

Al Comune di Senigallia (AN)  
[comune.senigallia@emarche.it](mailto:comune.senigallia@emarche.it)

<b>Oggetto:</b>	Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica "Parco della Cesanella". Variante 2023 ai sensi dell'art.4 e 30 L.R. n.34/92. Richiesta di parere propedeutico all'adozione della Variante
-----------------	---

Con l'istanza in oggetto è stato richiesto un parere preliminare all'avvio della procedura semplificata di screening di VAS propedeutica all'adozione ai sensi della D.G.R. n. 1647/2019, in quanto l'area oggetto di Piano ricade parzialmente all'interno del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI Aggiornamento 2016) tra quelle individuate a rischio esondazione nel Piano di Bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale Marche.



In particolare, "il Piano Particolareggiato prevede la sua attuazione attraverso l'individuazione di comparti edificatori che, a fronte della realizzazione di SUL, prevedono la cessione al comune delle aree deputate alla formazione del parco urbano a servizio della città, oltre alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. il Piano Particolareggiato prevede la sua attuazione attraverso l'individuazione di comparti edificatori che, a fronte della realizzazione di SUL, prevedono la cessione al comune delle aree deputate alla formazione del parco urbano a servizio della città, oltre alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.





# Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

## Settore sub-distrettuale per la Regione Marche



Per la parte riguardante gli aspetti connessi con le competenze di questo Ufficio, nella nota si legge che:

*“la variante incide solo a livello normativo prevedendo all’interno dell’art. 8.1 per le “aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico”, che il “centro servizi”, ubicato a margine del piano particolareggiato in corrispondenza di via Cellini e limitrofo al Fosso della Giustizia, indicato con la sigla C.S. nella tav.2 di piano particolareggiato, da realizzare mediante il recupero di un edificio esistente inserito nel comparto edificatorio “F” (comparto convenzionato) e previsto in cessione con le aree deputate alla formazione del parco, possa essere demolito e delocalizzato, attraverso la sua ricostruzione all’interno di altre aree pubbliche all’interno del parco che siano maggiormente funzionali in relazione agli usi che il piano prevede per tale manufatto (attività culturali, ricreative e di svago, di ristorazione e somministrazione bevande, servizi pubblici in genere), previa approvazione di planovolumetrico esteso a tutte le aree destinate a parco da parte della Giunta Comunale.”.*

Si prende atto che il progetto di variante prevede di fatto la “delocalizzazione” di un edificio denominato Centro servizi - ad oggi inserito in un’area a rischio esondazione – all’interno di altre aree individuate nel piano particolareggiato esenti da vincoli di natura prescrittiva per le N.A del PAI Marche.

Pur non prevedendo il progetto in questione l’espressione di alcun parere da parte di questo Ufficio, si esprime parere di compatibilità dell’intervento -ovvero la ricostruzione del Centro Servizi in area non perimetrata a rischio esondazione- con le Norme di Attuazione del PAI dei bacini marchigiani.

GS

**Il Dirigente**  
**Mario Smargiasso**



**REGIONE MARCHE**

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE  
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO  
SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD

Ancona, Data e Protocollo come da PEC

Via Pec

COMUNE DI SENIGALLIA  
AREA TECNICA TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA  
[comune.senigallia@emarche.it](mailto:comune.senigallia@emarche.it)

**OGGETTO: Variante 2023 al Piano Particolareggiato “Parco della Cesanella”.  
Parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 e  
accertamento ai fini della Verifica di Compatibilità Idraulica ai sensi dell’art. 10  
della LR 22/2011 e della DGR 53/2014.**

In riferimento a Vs nota Prot. n. 54721 del 21/09/2023, acquisita agli atti della Regione Marche in pari data con prot. n. 1142369, esaminata la documentazione presentata a corredo dell’istanza e visti i contenuti della Variante 2023 al piano particolareggiato “Parco della Cesanella”, ritenendo le modifiche previste dalla Variante stessa non sostanziali dal profilo della compatibilità geomorfologica e idraulica, si reputa non necessaria l’emissione di un nuovo parere.

Codesta Amministrazione, pertanto, potrà avvalersi del parere di compatibilità geomorfologica rilasciato dal servizio regionale decentrato OO.PP. e difesa del suolo con nota prot. n. 5039 del 24/09/1998 e del parere di compatibilità idraulica espresso da questo ente per il Piano Particolareggiato “Parco della Cesanella” con Decreto del Dirigente della P.F. Presidio territoriale ex Genio civile Pesaro-Urbino e Ancona n. 26 del 25/05/2016.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
Geol. Cristina Domogrossi

Il Dirigente del Settore  
Genio Civile Marche Nord  
Arch. Lucia Taffetani

CD/cd

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Al*

**Comune di Senigallia**  
Ufficio Urbanistica  
PEC: [comune.senigallia@emarche.it](mailto:comune.senigallia@emarche.it)

*e p.c.*

**Commissione Regionale per il  
Patrimonio Culturale**  
c/o Segretariato Regionale del MIC per le Marche  
PEO: [sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

<i>Risposta al foglio del</i>	21/09/2023	<i>n.</i>	54725
<i>Prot. Sabap del</i>	25/09/2023	<i>n.</i>	10604

Oggetto: **SENIGALLIA (AN) – Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica “Parco della Cesanella”. Variante 2023 ex art. 4 e 30 L.R. n. 34/92. Richiesta di parere propedeutico all’adozione ai sensi dell’art. 16 L. 1150/1942.**

**Quadro normativo di riferimento:**

*Norme di tutela e valorizzazione dei Beni culturali e paesaggistici del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.*

**Trasmissione parere**

*Responsabile per la Tutela Archeologica: Dott.ssa Federica Grilli*

*Referente per Piani, Varianti, Vas: Dott. Paolo Mazzoli*

Con riferimento alla nota del 21/09/2023 di pari oggetto trasmessa da Codesta Amministrazione, acquisita al protocollo d'Ufficio in data 25/09/2023 al n. 0010604, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza, fa presente quanto segue.

**Visto** il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

**Esaminata** la documentazione pervenuta;

**Preso atto** che il Piano si sostanzia in: *Variante al Piano Particolareggiato “Parco della Cesanella”;*

**Tenuto conto** che la variante prevede modifiche all’articolazione funzionale di alcuni comparti edificatori;

**Tenuto conto** che la modifica urbanistica che interessa il vincolo paesaggistico (fosso della Giustizia) riguarda l’art. 8.1 delle NTA (CS - Centro Servizi), che recita:

*“In relazione ad una migliore organizzazione degli spazi pubblici e all’interferenza del manufatto esistente con l’area a rischio esondazione R4, individuata nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI-Aggiornamento 2016), è consentita la demolizione e ricostruzione dell’edificio, con ricollocazione della relativa volumetria in altre aree pubbliche all’interno del parco che siano più funzionali alle attività in esso previste, come sopra specificate, previa approvazione di planovolumetrico esteso a tutte le aree destinate a parco da parte della Giunta Comunale”;*

**Tenuto conto** che relativamente al comparto edificatorio “F”, interessato dal vincolo paesaggistico, restano invariati le potenzialità edificatorie ed i parametri edilizi;

**Visto** il precedente parere dell’ex Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, prot. n. 3804 del 07/03/2013, che qui si allega, inerente alla tutela paesaggistica, avente per oggetto: “Area contermina fosso della Giustizia - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria – Realizzazione di comparti edificatori - Ditta Arcadia Srl”;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO  
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623  
PEC: [sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [sabap-an-pu@cultura.gov.it](mailto:sabap-an-pu@cultura.gov.it)

**Considerato** il vincolo paesaggistico che insiste sull'area d'intervento, ex art. 142, c.1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., tutela *ope legis*, che è volto prevalentemente alla salvaguardia dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici del sito (*Fosso della Giustizia*);

**Tutto ciò richiamato e premesso**, questa Soprintendenza esprime **parere favorevole** sul Piano, a condizione che vengano recepite le seguenti indicazioni:

#### TUTELA PAESAGGISTICA E STORICO-ARCHITETTONICA

- Per quanto attiene alla possibilità che il "centro servizi", da realizzare attraverso il recupero dell'edificio esistente, possa essere demolito e delocalizzato, si prescrive che il parere definitivo della Soprintendenza verrà espresso nella successiva fase della progettazione del parco urbano (art. 8.1 NTA), sulla scorta di opportuni approfondimenti progettuali, comprensivi di "Relazione storico-architettonica e documentazione fotografica" inerenti all'edificio esistente oggetto di recupero;

- Nel merito della realizzazione del comparto edificatorio "F" (fabbricati, aree esterne, ecc.), si rammenta che questa Soprintendenza potrà esprimere, in ogni caso, ulteriori valutazioni di competenza, che potranno scaturire dall'esame della successiva fase della progettazione, al momento della richiesta del parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.).

#### TUTELA ARCHEOLOGICA

Per quanto attiene alla tutela archeologica, si rammenta l'obbligo per la Stazione Appaltante di verificare l'assoggettabilità o meno degli interventi in progetto alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del D. Lgs 36/2023 art. 41 c. 4 e All. I.8, secondo le modalità indicate nell'Allegato 1, par. 2 al D.P.C.M. 14.02.2022.

Qualora l'intervento rientri nelle fattispecie di esclusione/non assoggettabilità alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, dettate nel D.P.C.M. 14.02.2022, art. 2, art. 6, paragr. 2 dell'Allegato 1, Tabella 1, dovrà essere trasmessa a questo Ufficio una dichiarazione debitamente sottoscritta dal RUP e corredata da documenti esplicativi che faccia diretto riferimento ai richiamati punti del D.P.C.M. 14.02.2022.

In caso di assoggettabilità alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà essere invece sottoposta alla Soprintendenza la documentazione prevista dalla normativa sopra citata, redatta secondo le Linee Guida di cui all'Allegato 1 del suddetto D.P.C.M..

Si ricorda che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ha lo scopo di verificare preventivamente eventuali interferenze con le opere di progetto e dunque consentire di rielaborare in via preventiva scelte progettuali ed esecutive, difficilmente realizzabili in corso d'opera, in attuazione del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 42/2004 e smi: Considerato inoltre che l'area compresa dalla variante in oggetto è da considerare, nelle valutazioni preliminari di questa Soprintendenza, ad alto rischio archeologico, in quanto interessata da rinvenimenti di strutture archeologiche probabilmente pertinenti a una villa rustica di età romana, e in stretta prossimità di un tratto di viabilità all'incirca coevo, oggetto di procedimento di tutela per importante interesse archeologico con D.M. 7.11.1981 e D.M. 9.01.1982; vista la relazione di sopralluogo prot. n. 9795 del 28.11.2014 di questa Soprintendenza, che evidenziava l'avvenuta individuazione nell'area di realizzazione del comparto edificatorio n. 3 (corrispondente al comparto F della presente variante) di strutture e materiali archeologici che - a quanto risulta a questo Ufficio - non sono state indagati e si conservano ancora in posto;

visti i precedenti pareri della ex Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche prot n. 360 del 15.01.2015 e prot. n. 1067 del 5.02.2015,

si prevede in ogni caso sin d'ora la necessità che ogni operazione di scavo e cantierizzazione sia condotta in regime di sorveglianza archeologica in corso d'opera, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, da parte di archeologi professionisti appositamente incaricati da codesta Committenza, secondo le seguenti prescrizioni:

- I soggetti professionali incaricati prenderanno accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, ne renderanno conto periodicamente, comunicheranno tempestivamente eventuali rinvenimenti e documenteranno con relazione scritta, corredata da fotografie e rilievi grafici, l'andamento dei lavori, secondo le direttive di questa Soprintendenza. Tale relazione dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo.



- In caso di rinvenimenti questa Soprintendenza potrà richiedere, se necessario a una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo a cura degli archeologi presenti in cantiere, nonché la presenza di altre figure professionali specialistiche (restauratore, antropologo fisico...); la prosecuzione dei lavori sarà concordata con questo Ufficio, che si riserva di prescrivere, se necessario, varianti anche sostanziali al progetto;
- I reperti mobili, le strutture e/o le stratificazioni di interesse archeologico eventualmente poste in luce saranno oggetto di ulteriori specifiche per definirne le forme di conservazione, tutela e divulgazione.
- Il nominativo della ditta specializzata incaricata e la data di avvio delle attività di scavo dovranno essere comunicati a questo Ufficio con un anticipo di 15 giorni.

A tal fine si richiede la trasmissione di una documentazione progettuale completa di elaborati da cui si evincano entità e posizionamento delle lavorazioni di scavo connesse alla realizzazione delle opere.

Il Soprintendente  
Arch. Cecilia Carlorosi

PM/FG

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO  
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623  
PEC: [sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [sabap-an-pu@cultura.gov.it](mailto:sabap-an-pu@cultura.gov.it)



# Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Settore sub-distrettuale per la Regione Marche



Riscontro a nota prot n. 54728 del 21.09.2023  
Prot. ABDAC n. 10672 del 21/09/2023

Al Comune di Senigallia (AN)  
[comune.senigallia@emarche.it](mailto:comune.senigallia@emarche.it)

<b>Oggetto:</b>	Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica "Parco della Cesanella". Variante 2023 ai sensi dell'art.4 e 30 L.R. n.34/92. Richiesta di parere propedeutico all'adozione della Variante
-----------------	---

Con l'istanza in oggetto è stato richiesto un parere preliminare all'avvio della procedura semplificata di screening di VAS propedeutica all'adozione ai sensi della D.G.R. n. 1647/2019, in quanto l'area oggetto di Piano ricade parzialmente all'interno del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI Aggiornamento 2016) tra quelle individuate a rischio esondazione nel Piano di Bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale Marche.



In particolare, "il Piano Particolareggiato prevede la sua attuazione attraverso l'individuazione di comparti edificatori che, a fronte della realizzazione di SUL, prevedono la cessione al comune delle aree deputate alla formazione del parco urbano a servizio della città, oltre alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. il Piano Particolareggiato prevede la sua attuazione attraverso l'individuazione di comparti edificatori che, a fronte della realizzazione di SUL, prevedono la cessione al comune delle aree deputate alla formazione del parco urbano a servizio della città, oltre alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.



# Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

## Settore sub-distrettuale per la Regione Marche



Per la parte riguardante gli aspetti connessi con le competenze di questo Ufficio, nella nota si legge che:

*“la variante incide solo a livello normativo prevedendo all’interno dell’art. 8.1 per le “aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico”, che il “centro servizi”, ubicato a margine del piano particolareggiato in corrispondenza di via Cellini e limitrofo al Fosso della Giustizia, indicato con la sigla C.S. nella tav.2 di piano particolareggiato, da realizzare mediante il recupero di un edificio esistente inserito nel comparto edificatorio “F” (comparto convenzionato) e previsto in cessione con le aree deputate alla formazione del parco, possa essere demolito e delocalizzato, attraverso la sua ricostruzione all’interno di altre aree pubbliche all’interno del parco che siano maggiormente funzionali in relazione agli usi che il piano prevede per tale manufatto (attività culturali, ricreative e di svago, di ristorazione e somministrazione bevande, servizi pubblici in genere), previa approvazione di planovolumetrico esteso a tutte le aree destinate a parco da parte della Giunta Comunale.”.*

Si prende atto che il progetto di variante prevede di fatto la “delocalizzazione” di un edificio denominato Centro servizi - ad oggi inserito in un’area a rischio esondazione – all’interno di altre aree individuate nel piano particolareggiato esenti da vincoli di natura prescrittiva per le N.A del PAI Marche.

Pur non prevedendo il progetto in questione l’espressione di alcun parere da parte di questo Ufficio, si esprime parere di compatibilità dell’intervento -ovvero la ricostruzione del Centro Servizi in area non perimetrata a rischio esondazione- con le Norme di Attuazione del PAI dei bacini marchigiani.

GS

**Il Dirigente**  
**Mario Smargiasso**